

Dichiarazione dei diritti in Internet

Nota informativa

La Presidenza della Camera dei deputati ha promosso la costituzione di una *Commissione di studio per l'elaborazione di principi in tema di diritti e doveri relativi ad Internet*. A far parte della Commissione di studio, che ha iniziato i suoi lavori il 28 luglio 2014, sono stati chiamati deputati attivi sui temi dell'innovazione tecnologica e dei diritti fondamentali, studiosi ed esperti, operatori del settore e rappresentanti di associazioni. Si tratta della prima volta che in Italia viene istituita in sede parlamentare una Commissione su questi temi; l'idea nasce dalla consapevolezza che considerare Internet uno dei vari media è riduttivo e improprio. Internet è molto di più: è una dimensione che - oltre ad essere essenziale per il presente e il futuro delle nostre società - è diventata rapidamente un immenso spazio di libertà, di crescita, di scambio e di conoscenza.

L'iniziativa, che fa seguito ad alcuni incontri e seminari svolti proprio alla Camera dei deputati su questi temi, nasce anche in coincidenza con altre iniziative analoghe, assunte in questo ambito negli ultimi anni, con una recente accelerazione a livello internazionale. Tra queste, l'approvazione in Brasile della legge cosiddetta "Marco civil" nell'aprile 2014, le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea dell'8 aprile (Google-Spain) e del 13 maggio 2014 (Digital rights Ireland), la raccomandazione del Consiglio d'Europa anch'essa del 16 aprile 2014 (sulla protezione dei diritti umani su Internet) e la sentenza della Corte Suprema Usa del 25 giugno 2014 (sulla privacy relativa ai telefoni cellulari).

Tutto ciò si aggiunge naturalmente alle molte iniziative provenienti dalla società civile che in questi ultimi anni si sono mosse nella direzione della elaborazione di specifici principi per il governo della rete. Basti considerare – a titolo esemplificativo – i lavori dell'Internet Governance Forum e in particolare la Dynamic Coalition on Internet Rights and Principles e le molteplici iniziative di "Internet Bill of Rights" (tra cui la Internet Magna Carta di Tim Berners Lee e lo studio del Berkman Center dell'Università di Harvard).

L'8 ottobre 2014 la Commissione ha varato una prima bozza di dichiarazione dei diritti in Internet, i cui contenuti - sintetizzati in 14 articoli - sono stati sottoposti all'attenzione dei partecipanti alla riunione dei Parlamenti dei paesi membri dell'Unione europea e del Parlamento europeo sui diritti fondamentali che si è tenuta presso la Camera il 13 e il 14 ottobre 2014 nel corso del semestre di presidenza dell'Unione europea.

Il testo elaborato è stato poi sottoposto a una consultazione pubblica (dal 27 ottobre 2014 al 31 marzo 2015) per assicurare la partecipazione più larga possibile all'individuazione dei principi in esso contenuti.

All'esito delle consultazione pubblica e di un ciclo di audizioni di associazioni, esperti e soggetti istituzionali, i principi sono stati rielaborati e trasfusi in un nuovo testo della Carta dei diritti, che si propone come sintesi più avanzata delle diverse posizioni e sensibilità emerse.

La Commissione, nella seduta del 28 luglio 2015, ha approvato un testo della Carta dei diritti in Internet che si compone di un preambolo e di 14 articoli ovvero:

- ✓ *art. 1 (Riconoscimento e garanzia dei diritti);*
- ✓ *art. 2 (Diritto di accesso);*
- ✓ *art. 3 (Diritto alla conoscenza e all'educazione in rete);*
- ✓ *art. 4 (Neutralità della rete);*
- ✓ *art. 5 (Tutela dei dati personali);*
- ✓ *art. 6 (Diritto all'autodeterminazione informativa);*
- ✓ *art. 7 (Diritto all'inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici);*
- ✓ *art. 8 (Trattamenti automatizzati);*
- ✓ *art. 9 (Diritto all'identità);*
- ✓ *art. 10 (Protezione dell'anonimato);*
- ✓ *art. 11 (Diritto all'oblio);*
- ✓ *art. 12 (Diritti e garanzia delle persone sulle piattaforme);*
- ✓ *art. 13 (Sicurezza in rete);*
- ✓ *art. 14 (Governo della rete).*

Il 3 novembre 2015, l'Assemblea della Camera dei deputati ha poi approvato una mozione con la quale si impegna il Governo ad attivare ogni utile iniziativa per la promozione e l'adozione a livello nazionale, europeo e internazionale dei principi contenuti nella Dichiarazione.

É poi da richiamare, in sede istituzionale, l'iniziativa con la Commissione istituita presso l'Assemblea Nazionale francese, con cui é intercorso un fruttuoso confronto che ha condotto all'adozione di una Dichiarazione congiunta delle due Commissioni su questi temi.

NOTE ESPLICATIVE AI SINGOLI ARTICOLI DELLA DICHIARAZIONE

Articolo 1 Riconoscimento e garanzia dei diritti

Internet si è sviluppata con una rapidità esponenziale nel corso degli ultimi decenni e rende possibile la connessione di miliardi di dispositivi e, soprattutto, di miliardi di persone in tutto il mondo.

La “Rete” è stata considerata già nel 2003 nel quadro delle Nazioni Unite come una componente essenziale di una “società dell’informazione”, dove tutti possono creare, accedere, utilizzare e condividere informazioni e conoscenze senza subire abusi da parte delle autorità o da altri privati.

Nella Rete le persone devono perciò poter esercitare pienamente i propri diritti come la libertà di espressione, la protezione dei dati, l’iniziativa economica e la sicurezza e veder pienamente riconosciuto il rispetto della dignità della persona, sulla base dei principi già definiti da trattati internazionali - come il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966) e la Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (1950),- dalla Carta europea dei diritti fondamentali (2000) e dalle Costituzioni nazionali.

L’articolo 1 collega quindi espressamente con un rinvio di carattere generale i diritti fondamentali in Internet di ogni persona alla Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni unite, oltre che alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, alle costituzioni e alle dichiarazioni internazionali in materia.

Il riconoscimento di tali diritti trova il suo fondamento nel rispetto della dignità, libertà, uguaglianza e diversità di ciascuna persona ed è questo il termine di confronto per il bilanciamento dei diritti e degli interessi in gioco.

Articolo 2 Diritto di accesso

Internet è diventato così importante per la vita delle persone che l’accesso alla rete deve essere considerato come un vero e proprio diritto.

Internet, nata oltre 40 anni fa come progetto di ricerca, inizia a diventare la rete di tutti circa vent’anni fa, con l’apertura della Rete a tutte le attività, incluse quelle commerciali, e con l’invenzione del Web da parte di Tim Berners-Lee. Da allora, grazie a un’interfaccia intuitiva (quella che si presenta usando un qualsiasi browser), la Rete ha raggiunto prima milioni e poi miliardi di persone in tutto il mondo, con conseguenze economiche, sociali e politiche di grandissima portata. Col passare degli anni, e in particolare col diffondersi dalla banda larga a partire dall’inizio di questo secolo, in Rete si sono creati spazi e funzionalità sempre più importanti per l’esercizio di diritti della persona. Dalla libertà di espressione (tramite blog e reti sociali) alla libertà di associazione (tramite siti, mailing list, reti

sociali, ecc.), dal diritto al lavoro (ricerca/offerta di lavoro) a quello all'accesso alla conoscenza, dall'interazione con la Pubblica Amministrazione e coi propri rappresentanti nelle istituzioni all'esercizio dei diritti politici, l'importanza della rete per la realizzazione della persona è diventata preponderante.

Proprio per questo, è essenziale il superamento del divario digitale, sia esso geografico, intergenerazionale, sociale o di genere.

La Commissione ha quindi ritenuto di affermare all'articolo 2 il principio in base a cui l'accesso a Internet è diritto fondamentale della persona e condizione per il suo pieno sviluppo come persona e come soggetto della comunità nella quale vive ed opera. Fa poi seguito l'enucleazione di due principi conseguenti: la parità sostanziale nell'accesso e la sua applicazione al di là del semplice collegamento alla rete.

Viene inoltre chiarita l'estensione dell'accesso, che comprende la libertà di scelta di dispositivi, sistemi operativi e applicazioni anche distribuite. Il richiamo alle "applicazioni distribuite" indica un'applicazione che sfrutta più server fisici o virtuali per l'esecuzione di tutte le sue elaborazioni.

La Commissione ha scelto di precisare che spetti alle istituzioni pubbliche garantire gli interventi necessari per il superamento del divario digitale, tra cui debbono essere senz'altro compresi gli interventi relativi al genere, alle condizioni economiche, alle condizioni economiche, alle situazioni di vulnerabilità personale e disabilità.

Articolo 3. Diritto alla conoscenza e all'educazione in rete

Per massimizzare gli effetti positivi di Internet e per minimizzare quelli negativi, le persone devono essere dotate sia degli elementi fondamentali costituenti la "cultura digitale" sia degli strumenti culturali, validi in ogni contesto, che permettono di esercitare la piena cittadinanza. Solo così, infatti, gli utenti della Rete saranno in grado di utilizzare Internet (e, in generale, i dispositivi digitali) usufruendo in maniera consapevole di servizi e contenuti, sfruttando in maniera proattiva le possibilità della Rete e rispettando i diritti degli altri e il bene comune (a partire da quel bene comune che, da diversi punti di vista, è la Rete stessa).

Strumento fondamentale di questa strategia è quello di sviluppare la capacità di pensiero critico: capire, per esempio, quanto sia attendibile ciò che si legge su siti, blog e social network online richiede in larga parte le stesse competenze richieste dal sapere valutare il contenuto di un libro, di un articolo di giornale o di un volantino. Una volta che tale capacità sia stata coltivata attraverso l'educazione per poterla utilizzare in tutti gli aspetti della vita, occorre aggiornarla per far fronte anche al mondo online: come fare a determinare la veridicità di un

messaggio di posta elettronica? Come capire chi sta dietro a un blog? Quanto è attendibile un documento digitale trovato online? Come valutare in modo semplice ma efficace se un servizio che ci viene offerto come vantaggioso lo sia davvero o possa invece rivelarsi svantaggioso o addirittura dannoso?

Le nozioni di base di questo tipo permetterebbero a milioni di persone di muoversi online con maggiore sicurezza e con maggior profitto per sé stesse e per gli altri.

Il secondo aspetto riguarda la capacità di muoversi proattivamente in Rete. La Rete, infatti, a differenza della televisione o della radio, è bidirezionale: è stata, infatti, inventata sia per “leggere”, sia per “scrivere”, per “consumare” come per “produrre”. E in effetti una gran parte dei contenuti del Web sono prodotti dagli stessi utenti: dai forum ai social media, dalle mailing list alle piattaforme video. Ma se ciò rappresenta nel suo complesso un grande passo avanti per la libertà di espressione, dall'altra parte non sempre si è consapevoli dei pro e dei contro di ogni canale di comunicazione, e quindi solo pochi riescono ad esercitare i propri diritti consapevolmente.

Va dunque diffusa la consapevolezza che non è sufficiente la presenza, potenza e velocità della tecnologia per garantirci di essere liberi e di mantenere libero il Web. Perché Internet è in relazione con il contesto all'interno del quale agisce.

Il terzo aspetto, legato a quello immediatamente precedente, è inerente al rispetto dei diritti altrui online. Il Web ha il grande merito di dar voce per la prima volta a milioni di persone. Tuttavia, questo incremento della libertà individuale si porta dietro anche un conseguente aumento di responsabilità. Infatti sui social network la possibilità di discussione e confronto, devia talvolta verso l'insulto, la minaccia, l'intimidazione, grandi nemici della libertà. Se, infatti, per esempio, fino a ieri parole razziste o diffamatorie, pur sempre condannabili, rimanevano isolate all'interno di un piccola cerchia di conoscenti, ora i social media espongono quelle stesse parole a una cerchia potenzialmente molto più vasta di persone, con potenziali effetti negativi anche gravi. E' un fenomeno del tutto nuovo nella storia dell'umanità, che va affrontato soprattutto con lo strumento dell'educazione al rispetto dei diritti e degli altri, secondo la massima fondamentale che "la mia libertà finisce dove inizia quella altrui".

Anche nell'articolo 3, la Commissione ha ritenuto necessario specificare il ruolo centrale delle istituzioni pubbliche nell'affermazione e promozione del diritto alla conoscenza e all'educazione in rete, in particolare attraverso il sistema dell'istruzione (della scuola di ogni ordine e grado e dell'università) e della formazione (anche permanente). Occorre infatti mirare a un uso consapevole di Internet e rimuovere ogni forma di ritardo culturale che precluda o limiti l'utilizzo

di Internet da parte delle persone. Deve inoltre essere superata ogni barriera di carattere intergenerazionale.

La Commissione ha inoltre deciso di inserire un richiamo esplicito ai diritti derivanti dal riconoscimento degli interessi morali e materiali (ci si riferisce in particolare al “diritto d’autore”) legati alla produzione di conoscenze che vanno tenuti nel dovuto conto sempre in bilanciamento con l’interesse generale dell’ordinamento all’accesso e alla promozione delle conoscenze.

In fine, il diritto di ogni persona all’utilizzo di Internet in modo consapevole investe non solo l’acquisizione ma anche l’aggiornamento continuo delle capacità necessarie.

Articolo 4 Neutralità della rete

I dati che inviamo e riceviamo quando siamo online riguardano molti aspetti della nostra vita: possono, infatti, essere messaggi di posta elettronica, video educativi, chiamate vocali, accesso a libri e a documenti, web radio, interazioni con la Pubblica Amministrazione e a molto altro ancora. Sono dati che possiamo ricevere e trasmettere dopo aver acquisito - a pagamento o grazie a una postazione pubblica - l’accesso alla rete. Una volta in Internet, possiamo poi raggiungere qualsiasi altro nodo della Rete, senza ulteriori pagamenti. E’ un po’ come pagare per entrare in una rete autostradale planetaria e poi, una volta dentro, non incontrare più caselli (anche se potrò certamente fermarmi lungo la strada per comprare servizi o prodotti che mi interessano).

Per molti anni le apparecchiature che smistavano i dati su Internet, detti “router”, non erano materialmente in grado di identificare in tempo reale i diversi tipi di flussi dati e di trattarli in maniera differenziata. Da qualche anno a questa parte, invece, non è più così: i fornitori di servizio Internet possono, se lo desiderano, favorire determinati tipi di traffico e rallentarne (o persino bloccarne) altri. La tecnologia consente quindi oggi di poter discriminare i diversi flussi operati nella rete determinando le condizioni per la creazione un potere potenzialmente non solo enorme, ma anche ulteriormente in crescita, mano a mano che Internet diventa sempre più pervasiva nell’economia, nella politica, nella vita personale. Un potere che può essere esercitato sia motivi economici, ma anche per fini non strettamente economici.

Occorre pertanto garantire le condizioni affinché questa concentrazione di potere non determini una discriminazione ed una interferenza nei flussi Internet delle persone. Solo in questo modo, con un divieto a priori, può venir tutelata efficacemente la libertà di espressione, la libertà di attività economica, la libertà di accesso alle informazioni e le altre libertà rese possibili da Internet, mantenendo anche una distribuzione di potere più consona a uno stato liberale democratico.

Si tratta peraltro di materia in grande trasformazione.

L'articolo 4 afferma quindi il principio assoluto a favore della neutralità della rete contro potenziali discriminazioni, restrizioni o interferenze. La Commissione ha inteso esplicitare che il diritto a un accesso neutrale a Internet nella sua interezza, quindi non solo della possibilità di accedere alla rete, ma anche di poter scambiare i dati e le informazioni e comunicare in modo libero e senza restrizioni a parità di condizioni con tutti gli altri soggetti della rete, è condizione necessaria per l'effettività dei diritti fondamentali della persona.

Articolo 5 Tutela dei dati personali

Proteggere i dati e le informazioni personali significa proteggere le persone cui queste informazioni si riferiscono da condizionamenti che possono essere esercitati tanto da autorità pubbliche che da privati. Questi condizionamenti sono tanto più probabili quanto più ampio è il volume delle informazioni raccolte, trattate, conservate e comunque accessibili e maggiori sono gli interessi economici coinvolti.

In questo campo l'Unione europea ha svolto e svolge un ruolo di grande rilevanza, definendo principi comuni validi per tutti gli Stati membri. I dati personali devono essere "trattati lealmente e lecitamente, rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità". I dati personali devono inoltre "essere adeguati, pertinenti e non eccedere le finalità per le quali vengono rilevati". Devono poi essere esatti e aggiornati, se del caso, anche a richiesta dei soggetti interessati che possono anche chiederne la cancellazione o la rettifica. Soprattutto, i dati personali non devono essere conservati per un arco di tempo superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati rilevati. Inoltre, il loro trattamento è legittimo solo quando la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile. Tale consenso non si può ritenere valido in presenza di pressioni sull'interessato o quando questi rischi effetti negativi in caso di dissenso o se vi sia un chiaro squilibrio tra l'interessato e il responsabile del trattamento.

Occorre fare in modo che il controllo dei dati non sfugga di fatto al controllo del titolare soprattutto quando siano comunicati nel quadro di una relazione commerciale o anche quando navigando su Internet ci si avvale di servizi.

L'articolo 5 afferma quindi il diritto di ogni persona alla protezione dei dati che la riguardano: tutela volta a garantire la dignità, l'identità e la riservatezza delle persone.

Non si fa riferimento esclusivo ai dati "personali" ma si è ritenuto di estendere le tutele ai dati che consentono di risalire all'identità di una persona, ivi compresi i

dati dei dispositivi, quanto da essi generato e le loro acquisizioni ed elaborazioni, come quelle legate alla produzione di profili.

Inoltre, viene affermato espressamente il diritto di ciascuno di accedere ai dati raccolti che lo riguardano, di ottenerne la rettifica e la cancellazione per motivi legittimi.

L'articolo contiene infine una norma di chiusura generale in base alla quale sono vietati l'accesso e il trattamento dei dati con finalità anche indirettamente discriminatorie.

Articolo 6. Diritto all'autodeterminazione informativa

Per "autodeterminazione informativa" si intende il diritto del singolo di decidere, al di fuori da pressioni esterne, se ed entro quali limiti rendere noti fatti legati alla propria vita personale.

Già nel 1983 la Corte Costituzionale tedesca (LINK) aveva considerato fondamentale questo diritto per lo sviluppo della personalità e la tutela della dignità della persona, tanto come singolo che come componente di una società democratica.

Il diritto all'autodeterminazione informativa riguarda sia il diritto alla libertà di espressione sia il diritto alla privacy e alla riservatezza.

Il diritto alla libertà di espressione comprende la libertà "...di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta." (art. 19 Patto Diritti civili e politici) o, nella formulazione, più succinta dell'art. 11 della Carta europea dei diritti fondamentali "...la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera". Sotto questo profilo il diritto alla autodeterminazione informativa permette quindi al cittadino non solo di costruirsi una propria opinione ma di esercitare un controllo sulle autorità pubbliche come dovrebbe essere la regola delle società democratiche.

Quanto al secondo profilo, l'autodeterminazione informativa riguarda la necessità di protezione da ingerenze del potere pubblico. Si tratta di un diritto riconosciuto esplicitamente dall'art. 17 del Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici, dalla CEDU e dalla Carta europea dei diritti fondamentali (art.7).

Il diritto alla autodeterminazione informativa non è un diritto "assoluto" in quanto (come la libertà di espressione) si deve esercitare comunque nel rispetto delle esigenze superiori della comunità di cui si fa parte, che può quindi limitarne per legge la portata, per esempio a fini di pubblica sicurezza (vedi art. 8 CEDU e

52 Carta dei diritti fondamentali). Le esigenze di ordine pubblico debbono essere bilanciate con il rispetto di criteri di stretta necessità e non possono comunque tradursi in forme generalizzate di sorveglianza anche indiretta della vita delle persone.

All'articolo 6, nell'affermare il diritto alla autodeterminazione informativa, la Commissione ha esplicitato che non solo la conservazione ma anche la raccolta dei dati – di massa e non - debbono essere limitate allo stretto necessario, nel rispetto dei principi di finalità e proporzionalità, oltre che del diritto all'autodeterminazione della persona interessata. **É stata soppressa la disposizione in base a cui le raccolte di massa di dati personali possono essere effettuate solo nel rispetto dei principi e dei diritti fondamentali: tali raccolte debbono infatti considerarsi non consentite in ogni caso.**

Art. 7. Diritto all'inviolabilità dei sistemi, dei dispositivi e domicili informatici

Con l'avvento del digitale, la persona necessita di una tutela più ampia rispetto a quella riconosciuta sino ad oggi della libertà personale: non solo la sua persona fisica e ciò che porta indosso, non solo più quanto è custodito nei suoi spazi privati, ma anche quelle macchine digitali, spesso portatili, che lo aiutano nel lavoro e nella vita quotidiana.

Esse infatti contengono informazioni personali estremamente sensibili, come l'elenco dei propri contatti, corrispondenza privata, documenti riservati, tracce dei propri spostamenti geografici, estremi di transazioni finanziarie, fotografie e video personali, la storia della propria navigazioni sul web e, sempre di più, persino informazioni biometriche relative al proprietario, come impronte digitali, mappa della retina, battito cardiaco. Ecco perché da qualche anno si sostiene la necessità di un "*habeas corpus*" esteso, dove per "corpo" si intende anche il "corpo elettronico" della persona, rappresentato dai suoi dispositivi e, più in generale, dai suoi dati, che siano custoditi fisicamente sui dispositivi personali, in remoto o, come capita sempre più spesso, in qualche combinazione ibrida, in parte locale e in parte remota.

Va in questa direzione una sentenza della Corte Costituzionale tedesca del 2008, a cui è seguita nel 2014 anche una importante pronuncia dalla Corte Suprema degli Stati Uniti d'America.

Pertanto, l'accesso ai dati della persona che siano in qualche modo resi disponibili su internet o presenti su dispositivi digitali come pure l'intercettazione di qualsiasi forma di comunicazione elettronica può essere disposta solo previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previamente definiti dalla legge. E' dunque evidente che debbono essere offerte garanzie analoghe a quelle previste per ogni forma di ricerca della prova.

La Commissione ha esplicitato che l'inviolabilità della libertà e della segretezza riguarda sia le comunicazioni sia le informazioni elettroniche, trattate dalle persone attraverso sistemi e dispositivi informatici.

Articolo 8. Trattamenti automatizzati

La lentezza della giustizia e la limitatezza delle risorse delle forze dell'ordine può indurre a pensare alla progettazione di sistemi automatizzati per la repressione degli illeciti o addirittura per la prevenzione del crimine. Non mancano i tentativi di trasformare le leggi in programmi informatici e di affidarne l'enforcement ai computer. Ma bisogna ammettere che gli errori del software sono sempre in agguato. E l'applicazione delle leggi ai casi specifici richiede un'interpretazione dei fatti che non è facilmente automatizzabile.

Le telecamere per la sorveglianza si vanno diffondendo in molti uffici e per le strade di molte città. I software che analizzano i volti delle persone e li confrontano con le banche dati di immagini che servono a riconoscere l'identità sono sempre più sofisticati e utilizzati. In questo modo, alcune forze dell'ordine potrebbero monitorare i movimenti sospetti di persone che hanno un record criminale e allertarsi per bloccare potenziali illeciti. Ma un giusto sistema di prevenzione e repressione del crimine potrebbe basarsi soltanto su "prove" raccolte e analizzate da algoritmi, senza intervento della magistratura? O ancora: un sistema di indagine basato sulla raccolta di dati sui movimenti online delle persone, in un contesto nel quale ogni gesto in rete lascia tracce, può arrivare a individuare comportamenti sospetti; l'analisi di questi dati, anche se non si conosce l'identità delle persone, può arrivare a indicarne talmente tante caratteristiche da consentire per induzione il riconoscimento di quelle identità o l'accostamento di quelle identità a comportamenti sconvenienti; ma se solo in base a questo fossero per esempio escluse delle persone dai concorsi pubblici perché l'algoritmo le associa all'amore per giochi violenti o all'interesse esagerato per l'alcool, si potrebbero generare ingiustizie gravissime. Senza dimenticare il fatto che qualunque automatismo può essere hackerato, aggirato o trasformato in un'arma contro altri meno competenti di informatica.

Le normative europee e le previsioni costituzionali impongono ai sistemi giuridici di mantenere in capo alle persone umane la decisione sulla direzione da prendere e dei provvedimenti da adottare. Anche di fronte alla tentazione di usare i computer per rendere più efficienti le procedure.

L'articolo 8 intende quindi garantire la sfera personale rispetto ai trattamenti automatizzati dei dati, anche nei confronti di atti o provvedimenti giudiziari o amministrativi fondati unicamente su tali presupposti.

Articolo 9. Diritto all'identità

Se si considera l'importanza di Internet per l'espressione personale, le relazioni sociali, culturali e professionali, nonché per i rapporti commerciali e amministrativi, appare immediatamente comprensibile la necessità di tutelare il diritto all'identità personale anche in Rete, al pari di quanto accade in contesti di relazione e di espressione fisici e con una particolare attenzione a tutti quegli aspetti peculiari, che derivano dalle caratteristiche tecniche di Internet.

L'identità personale riguarda l'identificazione certa di ciascun individuo, mediante il complesso dei dati anagrafici ed è riferibile in modo particolare all'interazione con le pubbliche amministrazioni. Essa riguarda altresì la biografia della persona e quindi le modalità mediante le quali ciascun individuo sceglie di rappresentarsi nella vita relazionale e sociale e di manifestare il proprio patrimonio intellettuale, culturale, etico, professionale religioso ed espressivo nel suo complesso.

L'identità personale, intesa come insieme delle due accezioni, è quindi l'elemento caratterizzante della persona, in quanto la qualifica, la differenzia dagli altri individui e la identifica in modo non equivoco. In considerazione della rilevanza dell'identità per ciascuno di noi, la sua tutela è riferibile a quella dei diritti fondamentali della persona. Internet ha moltiplicato enormemente le possibilità di esprimere la propria personalità e ha reso altrettanto più complessa la sua gestione e la sua tutela.

In generale il riconoscimento del diritto all'identità in Rete deve tradursi in strumenti in grado di impedire che l'identità sia costruita all'esterno, all'insaputa dello stesso interessato e da lui non solo non controllabile e non gestibile, ma inconoscibile.

Si deve in particolare porre l'attenzione su alcuni punti specifici. Innanzitutto sulla necessità di limitare e comunque notificare la costruzione di profili delle persone da parte di terzi, soprattutto se condotta attraverso il ricorso ad algoritmi e a tecniche probabilistiche, per evitare che si giunga ad una identità determinata in termini puramente quantitativi. Deve inoltre essere affermata la possibilità per ogni persona di governare il flusso delle informazioni che la riguardano e non stabilizzare una situazione in cui il corpo è permanentemente connesso o, in altri termini, ciascuno deve potersi opporre ad essere tracciato e costantemente controllato. Ogni persona deve poi poter avere la possibilità di far circolare soltanto le informazioni necessarie e desiderate in un contesto determinato.

La Commissione ha poi precisato che il diritto riguarda, al plurale, le identità personali in rete e che idonee garanzie debbono accompagnare l'attribuzione e la gestione dell'identità digitale da parte delle istituzioni pubbliche, in particolare per quanto riguarda la sicurezza.

Articolo 10. Protezione dell'anonimato

La conoscenza dell'identità delle persone in rete si può ottenere sempre più facilmente, man mano che la quantità di tracce che ciascuno lascia navigando si ingigantisce e le banche dati che le conservano si moltiplicano. La ricostruzione dell'identità sulla base di quelle tracce è relativamente facile e nei casi previsti dalla legge deve essere ovviamente possibile fare ricorso alle tecniche che la consentono. A loro volta, le piattaforme che facilitano la socializzazione o la ricerca di informazioni online sono in grado di sorvegliare i comportamenti delle persone in rete e di usare ciò che apprendono su quei comportamenti per produrre servizi di mercato estremamente efficienti e personalizzati.

D'altra parte, le persone hanno il diritto di esprimere le loro idee o di condividere le informazioni in loro possesso anche nei casi in cui temano che l'esercizio di quella libertà di espressione possa essere pericoloso. Ci si vuol riferire a tutte quelle categorie di persone che possono sentirsi, per i più vari motivi (politici, religiosi, etnici, lavorativi, orientamento sessuale, di vita familiare, ecc..), minacciati per il solo motivo di esprimere un libero pensiero.

Questo diritto ovviamente sarà bilanciato, per esempio, dal diritto altrui di non essere diffamato o accusato ingiustamente e a quello penserà la legge e la magistratura. Fondamentalmente, però, la persona ha il diritto di esprimersi senza timore di censure o discriminazioni.

La Commissione ha quindi espressamente affermato la protezione dell'anonimato in Rete tanto con riguardo all'accesso quanto con riguardo alla comunicazione, attraverso l'utilizzo di strumenti di protezione. Eventuali limiti debbono essere assolutamente circoscritti. Proprio per questo la Commissione ha precisato che tali limiti siano dovuti alla tutela di interessi pubblici "rilevanti".

La tutela della dignità e dei diritti di altre persone – oltre che negli altri casi previsti dalla legge – legittimano l'identificazione dell'autore della comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Articolo 11. Diritto all'oblio

Ogni persona può ottenere la cancellazione dagli indici di ricerca dei dati personali non più rilevanti: il cosiddetto diritto all'oblio. Esso è un corollario del diritto generale alla protezione dei propri dati personali e richiede che questi rimangano corretti e rilevanti anche molto tempo dopo la loro raccolta e diffusione.

A tutela della qualità dei dati, l'art.12 della vigente Direttiva europea sulla protezione dei dati prevede che il responsabile del trattamento dei dati proceda, a richiesta della persona interessata, alla rettifica, cancellazione o congelamento dei dati il cui trattamento non sia più conforme alla direttiva, in particolare a

causa del carattere incompleto o inesatto dei dati stessi. La direttiva prevede anche che di queste correzioni vengano informati i terzi ai quali i dati incorretti fossero stati comunicati (a meno che non si dimostri che è impossibile o che implichi uno sforzo sproporzionato).

Sulla base di queste disposizioni la Corte di Giustizia UE, il 14 maggio 2014 nel caso "Google" (C-131/12) ha considerato legittima la richiesta di un privato di vedere cancellate dal motore di ricerca a distanza di anni le informazioni relative ad un pignoramento di cui era apparsa la notizia su un giornale locale. La Corte esaminato il caso ha ritenuto che il gestore del motore di ricerca potesse essere considerato anche come responsabile del trattamento dei dati e, in quanto tale tenuto a correggere i dati che non fossero più necessari o pertinenti "...ovvero fossero divenuti eccessivi in rapporto alle finalità iniziali e al tempo trascorso...".

La Corte ha in particolare ritenuto che i diritti alla protezione della privacy (art. 7 della Carta) e dei dati personali (art. 8) "...prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona".

Allo stesso tempo, la Corte ha però anche chiarito che il diritto all'oblio non è assoluto, e deve quindi essere bilanciato con altri diritti fondamentali, come la libertà di espressione e dei media. Ciò che emerge, dopo la sentenza, è che ora è sufficientemente chiaro come si possa esercitare il proprio diritto all'oblio; ciò che invece non emerge ancora con chiarezza è il modo in cui deve esser fatto il bilanciamento tra interesse individuale ad essere "dimenticati" e interesse generale ad essere informati.

Occorre molto probabilmente una valutazione caso per caso, una analisi del tipo di informazioni in questione, il loro carattere più o meno "sensibile" per la vita privata dell'individuo e l'interesse del pubblico ad avere accesso a tali informazioni. Questo interesse può diventare prevalente rispetto al diritto all'oblio del richiedente quando questi sia un personaggio pubblico.

Si tratta evidentemente di valutazioni delicate e ci si può chiedere se questa possa essere lasciata esclusivamente alla relazione bilaterale fra l'interessato e il responsabile del trattamento dei dati.

La Commissione ha esplicitato che il diritto alla cancellazione riguarda non più genericamente i dati che non abbiano più rilevanza, bensì i riferimenti e le informazioni che abbiano perso rilevanza pubblica.

Il diritto all'oblio va in qualche misura bilanciato con il diritto dell'opinione pubblica a essere informata che è presupposto di funzionamento di una libera società democratica.

La Commissione ha inoltre modificato l'iniziale previsione – secondo cui chiunque ha diritto di conoscere i casi in questione e di impugnare – stabilendo che chiunque può impugnare davanti all'autorità giudiziaria la decisione con cui è stata accolta la richiesta di cancellazione per fare valere l'interesse pubblico all'informazione.

Articolo 12. Diritti e garanzie delle persone sulle piattaforme

I termini e le condizioni di utilizzo delle piattaforme più utilizzate in rete sono di lettura e comprensione molto difficili. La relativa mancanza di alternative nell'utilizzo di piattaforme che consentano di stare al passo con le abitudini della cerchia sociale alla quale appartengono le persone induce molti ad accettare quelle condizioni di utilizzo. Del resto, la gratuità della maggior parte di quelle piattaforme induce ad abbassare il livello di osservazione critica in proposito.

I diritti in internet vanno garantiti dalle autorità pubbliche e dalle grandi piattaforme private. Nel totale rispetto della libertà di impresa, insomma, anche i privati che hanno poteri normativi su internet - controllando piattaforme indispensabili alla vita sociale - hanno un ruolo per lo sviluppo dei diritti umani.

Le persone hanno sempre il diritto di essere trattate con lealtà e trasparenza: dunque anche le piattaforme hanno il dovere di garantire il rispetto dei diritti in modo proattivo: spiegando in modo comprensibile le loro regole, non modificandole in modo unilaterale e senza avvertire gli utenti, garantendo l'accesso a tutti senza discriminazioni relative a idee politiche, opinioni religiose, orientamenti sessuali e altro.

Ulteriore esigenza che emerge sotto questo profilo è quella di favorire, da un lato, la possibilità di uscire dalle piattaforme con i propri dati, compresi quelli che riguardano i rapporti che le persone intrattenevano con altre persone e, da un altro, di avere la possibilità di scaricare e utilizzare i propri dati su altre piattaforme.

La Commissione ha quindi inteso sottolineare all'art. 12 il rilievo della interoperabilità tra le diverse piattaforme, cui spetta assicurare – e non solo favorire - condizioni per una adeguata interoperabilità specie quando queste si configurino in qualche modo come servizi essenziali per la vita e l'attività delle persone.

Articolo 13. Sicurezza in rete

Come recentemente riconosciuto dalla Commissione europea le reti informatiche sono ormai divenute la spina dorsale della crescita economica nelle economie sviluppate e un elemento chiave per settori quali la finanza, la salute,

l'energia e trasporti progettati in funzione della disponibilità ininterrotta di Internet e del regolare funzionamento tanto dell'infrastruttura fisica che di quella digitale. E' quindi di fondamentale importanza prevenire e contrastare la cybercriminalità sia quando questa abbia come oggetto la Rete e le sue infrastrutture sia quando la utilizzi per attività criminali. In questa materia già esistono convenzioni internazionali, quali la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest).

A fianco delle convenzioni internazionali si stanno rafforzando anche le strategie di prevenzione ed intervento diplomatico e militare a livello transatlantico.

A livello dell'Unione europea sono di particolare importanza le misure per la armonizzazione dei crimini informatici e la definizione di nuove norme intese ad armonizzare le norme nazionali in materia di sicurezza delle reti (direttiva attualmente in discussione).

Le nuove norme europee sono rivolte a tutte le amministrazioni pubbliche (a livello locale, regionale e nazionale), prevedendo la definizione di strategie nazionali che garantiscano la prevenzione, il rilevamento, la risposta, la riparazione e la ripresa della piena funzionalità delle reti.

Per quanto riguarda i reati di opinione, il riferimento fondamentale è quello al diritto alla dignità della persona ormai richiamato dalla Carta dei diritti fondamentali e alle misure di contrasto dei comportamenti che incitino all'odio e alla violenza.

La sicurezza in Rete, secondo la Commissione, deve quindi essere tutelata da tutti i tipi di attacchi, non solo da quelli esterni. In tal modo potrà essere garantita anche la protezione contro il malware. Il bene della sicurezza va quindi riferito sia all'integrità delle infrastrutture sia all'interesse di protezione delle singole persone. La libertà di espressione del pensiero va in ogni caso garantita come allo stesso modo va garantita la tutela della dignità della persona da abusi connessi a comportamenti quali l'incitamento all'odio, alla discriminazione e alla violenza.

Articolo 14. Governo della rete

Per rendere efficace la tutela dei diritti in Rete si deve necessariamente considerare la dimensione globale di Internet e la sua natura di mezzo utilizzato, gestito, implementato, sin dal principio, da una pluralità di soggetti: queste caratteristiche richiedono un approccio innovativo sul piano sia della regolazione, sia del governo sulla Rete.

Internet richiede regole conformi alla sua dimensione universale e sovranazionale al fine di rendere effettiva l'attuazione e la tutela dei principi

espressi in questa Dichiarazione, nella consapevolezza della difficoltà di individuare, di volta in volta, il bilanciamento tra la necessità di affermare i diritti delle persone - evitando l'imposizione di regole "di fatto" da parte dei soggetti più forti che operano in Rete - e il rischio di eccedere nella normazione, dannosa per l'evoluzione spontanea e rapida di Internet e le relative opportunità di innovazione sociali ed economiche.

Le regole relative alla Rete possono essere classificate in tre categorie: l'autoregolamentazione, essenziale nei primi tempi di Internet e ancora molto importante, soprattutto per la definizione delle regole tecniche; la regolamentazione degli Stati nazionali, che, con i loro intrinseci limiti territoriali, si confrontano con la normazione di alcuni aspetti specifici di Internet (e non sempre nella direzione di garantirne apertura e libertà); il sistema di direttive, accordi, protocolli, europei e internazionali che hanno potenzialmente maggiore efficacia grazie alla loro dimensione transnazionale ma, in genere, meno coerenza e quindi meno efficaci nel far rispettare ciò che prescrivono. Una efficace regolamentazione di Internet deve essere basata sulla integrazione di queste tre diverse fonti normative, di per sé necessarie ma non sufficienti, e tra i diversi livelli territoriali.

Un punto innovativo contenuto nel paragrafo è la proposta di sottoporre l'attività regolatoria ad una valutazione di impatto delle norme introdotte sull'ecosistema digitale e sociale, sul modello della analoga procedura utilizzata in campo ambientale.

La definizione poi di un modello di governance che sia rappresentativo e inclusivo di tutti i portatori di interesse, in linea con gli indirizzi internazionali, è essenziale per garantire una Rete che rispetti i principi di trasparenza e di bilanciamento delle differenti istanze ed interessi in campo. Anche a questo fine, si propone di potenziare e garantire l'accesso e il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico.

L'articolo 14 elaborato dalla Commissione intende quindi delineare un modello di governo della rete.